




**COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



**Originale Deliberazione Consiglio Comunale**

Numero 6 Del 05-04-2022

|  |
|--|
| <b>OGGETTO:</b> CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 |
|--|

L'anno **duemilaventidue** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **16:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

|                       |   |                         |   |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| GIANNONE Giuseppe     | P | MICHIELLI Margherita    | P |
| MODUGNO Marcella      | P | ZONNO Francesco Saverio | P |
| Terzo Gianfranco      | P | TURCHIANO Giovanni      | P |
| LIMITONE Maria        | P | CHIMIENTI Nicola        | P |
| ABBRUZZESE Amalia     | P | MORILLO Gladys Violeta  | P |
| BACCELLIERI Vitandrea | P | TRAVERSA Enza           | A |
| MANCHISI Giovanni     | P |                         |   |

Presiede il Dott. Maria LIMITONE - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

**Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 1 del 28-01-2022:**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b> |
| Favorevole , 09-02-022               |
| Dott.Ssa Centrone Antonietta         |

|  |
|--|
| Parere di <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> |
| Favorevole , 09-02-022                 |
| Dott.Ssa Centrone Antonietta           |

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**RILEVATO CHE**, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/2019 di disciplina della nuova imu, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
- posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**RILEVATO, INOLTRE, CHE** i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/'77;

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/'93 conv. dalla Legge 133/'94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**RILEVATO, INOLTRE, CHE** il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria), approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 31/07/2020, in vigore dal 1° gennaio 2020;

**Visto** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento”;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 7 del 23/04/2021, di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021;

**Visto** il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il parere dell'Organo di revisione contabile sulla presente proposta di deliberazione verrà emesso in sede di redazione del parere sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione.

Dopo ampia discussione, qui riportata in sintesi:

La Presidente introduce l'argomento in analisi, che viene successivamente illustrato dal Sindaco. Il cons. Turchiano, preliminarmente all'avvio della discussione sul tema, evidenzia la disponibilità dei consiglieri di minoranza a votare l'intera manovra di bilancio presentata, purché la maggioranza consiliare accolga gli emendamenti presentati e condivida l'abbassamento di aliquota IRPEF, e l'estensione della esenzione IMU, per un periodo semestrale, anche per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo. Il Sindaco prende atto della richiesta e chiede di poter analizzare le proposte emendative presentate al momento di approvazione della proposta di approvazione del bilancio. Conferma aliquote IMU il Sindaco osserva come eventuali modifiche delle aliquote per quanto minime comportano delle variazioni sul bilancio di previsione. Il cons. Turchiano spiega il tenore della estensione della esenzione IMU in caso di acquisto di immobile già costruito e necessitante di alcuni interventi per consentirne la concreta fruibilità. Il Sindaco spiega le ragioni di mancato accordo, in considerazione della diversa finalità della esenzione programmata, non estensibile alla fattispecie proposta dai consiglieri di minoranza, su cui vi potrebbe essere evidente problematicità. Il cons. Turchiano sottolinea come la presente proposta potrebbe essere accantonata, più rilevante appare invece il segnale rispetto alla riduzione dell'aliquota IRPEF. Il presidente, esaurita la discussione pone in votazione il provvedimento.

Presenti n. 12

**Con** voti favorevoli n. 9, astenuti n.3 (Turchiano, Morillo Chimienti) espressi Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) di confermare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per l'anno 2021;**

**3) di provvedere** alla pubblicazione della deliberazione consiliare di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente con separata votazione il Consiglio Comunale (Consiglieri presenti n 12 consiglieri favorevoli n. 9 e consiglieri astenuti n. 3 (Turchiano, Morillo, Chimienti) delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. N. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Dott. Maria LIMITONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

---

N. 370

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 07-04-2022  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 07-04-2022  
al 22-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole